

OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO A.E.O.



Il concetto di AEO si basa sul partenariato fra dogane e imprese introdotto dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

Strategia:

- sviluppo di uno standard internazionale volto a garantire la sicurezza della catena logistica;
- opportunità di beneficiare di una serie di facilitazioni commerciali per gli operatori che implementano misure efficaci di sicurezza all'interno delle proprie catene logistiche.

L'UE ha stabilito il concetto di AEO sulla base delle norme introdotte con i Regolamenti 648/2005 e 1875/2006 e implementate nel 2008 tramite l'emendamento sulla sicurezza al "Codice doganale comunitario" (CDC) e alle relative disposizioni di attuazione.



INTRODUZIONE

IERI

certificazione di affidabilità degli operatori economici, rilasciata dalle Autorità doganali comunitarie, che attribuiva una serie di vantaggi e agevolazioni.

OGGI

Il Codice Doganale dell'Unione (Reg.952/13) prevede che tale status sia concesso non più con una certificazione ma con una autorizzazione valida in tutto il territorio unionale (lo status di AEO concesso da uno SM è riconosciuto dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri – art. 38).



CHI PUO' DIVENTARE AEO

Un operatore economico che è stabilito nel territorio doganale dell'Unione e che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39 del CDU può presentare domanda per ottenere lo status di AEO.

operatore economico: persona fisica, giuridica, ente privo di personalità giuridica che interviene in attività contemplate dalla normativa doganale (art. 5 p.5 CDU);

stabilito nel territorio doganale dell'Unione: residenza abituale (persona fisica); sede statutaria, amministrazione centrale o stabile organizzazione (persona giuridica o di un'associazione di persone) (art. 5 p. 31)

CHI PUO' DIVENTARE AEO

- **Produttore:** produce merci destinate all'esportazione;
- **Esportatore:** ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
- **Spedizioniere:** organizza il trasporto di merci nel commercio internazionale per conto di terzi;
- **Depositario:** persona autorizzata a gestire un deposito doganale o struttura di deposito per la custodia temporanea;
- **Rappresentante doganale:** effettua le formalità doganali in qualità di rappresentante doganale (diretto o indiretto);
- **Trasportatore:** persona che trasporta effettivamente le merci o che ha concluso un contratto ed emesso, ad esempio, una polizza di carico o una lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci;
- **Importatore:** operatore economico che effettua, o per conto del quale è effettuata, una dichiarazione di importazione;
- **Altri:** ad esempio operatori di terminal, stivatori e imballatori.





TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONE

AEOC (Customs) – Semplificazioni doganali
per fruire delle semplificazioni previste dalla normativa doganale

AEOS (Security) – Sicurezza
per beneficiare di agevolazioni sui controlli doganali di sicurezza per operazioni in entrata e uscita di merci dal territorio doganale

le autorizzazioni sono cumulabili quando il richiedente ha i requisiti per ottenerle entrambe:

AEOC + AEOS = **AEOF**

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLO STATUS (art. 39 CDU)

Condizioni comuni:

- comprovata conformità alla normativa doganale e fiscale (analisi dei processi doganali - assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale nel corso degli ultimi 3 anni);
- dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
- una comprovata solvibilità finanziaria (situazione finanziaria sana, che consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata).

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLO STATUS (art. 39 CDU)

Per AEOC:

- standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;
 - Standard pratici di competenza: almeno 3 anni di comprovata esperienza pratica in materia doganale, [o standard di qualità in materia doganale adottato da un organismo europeo di standardizzazione];
 - Qualifiche professionali: formazione inerente l'attività doganale fornita da autorità doganale, istituti di formazione riconosciuti in dogana o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale, associazione professionale o commerciale riconosciuta a tali fini dalla dogana di uno Stato membro o nell'Unione.

Per AEOS:

- adeguati standard di sicurezza che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche con riferimento all'integrità fisica dei controlli e ai controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali.

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLO STATUS

ISTANZA

all'Ufficio competente sul luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale ai fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto dell'autorizzazione.

Per meglio comprendere che cosa intendono le autorità doganali e per accelerare il processo è obbligatorio utilizzare un questionario di autovalutazione (il QAV è uno strumento inteso a strutturare la preparazione dell'operatore economico, individuare le unità organizzative all'interno dell'attività che devono essere incluse e comprendere il grado di approfondimento della preparazione).

TERMINI

gli Stati membri hanno 120 giorni per adottare la decisione (articolo 22, par. 3 CDU).

Attività di Audit (Ufficio delle Dogane)

Valutazione Audit (DR/DID/DP)

Strutture Centrali

Tale scadenza può essere prorogata in due casi:

di altri 30 giorni dall'autorità doganale di rilascio se non è in grado di rispettare la scadenza dei 120 giorni. Il richiedente deve essere informato della proroga prima della scadenza dei 120 giorni (articolo 28, par. 1 RD CDU);

su richiesta del richiedente, soggetta all'accordo dell'autorità doganale interessata. In quest'ultimo caso il richiedente realizza gli adeguamenti necessari per soddisfare i criteri e li comunica all'autorità doganale. La proroga richiesta deve essere di durata ragionevole considerati gli adeguamenti da realizzare (articolo 22, par. 3, CDU)



VANTAGGI DERIVANTI DALLO STATUS (1)

Lo status di AEO che viene concesso si riferisce all'operatore economico stesso e si applica alle sue attività commerciali; l'operatore è l'unico abilitato a beneficiare dei vantaggi.

Lo status di AEO è riconosciuto in tutti gli Stati membri a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del CDU e pertanto il titolare di un'autorizzazione AEO gode degli stessi vantaggi in tutti gli Stati membri.

Occorre che l'AEO si accerti che il suo numero EORI sia dichiarato alle autorità doganali per consentire a queste ultime di accordare tali vantaggi

I vantaggi connessi all'AEO sono parte integrante della legislazione dell'UE che disciplina lo status di AEO.



VANTAGGI DERIVANTI DALLO STATUS (2)

- MINORI CONTROLLI FISICI E DOCUMENTALI
- ACCESSO AGEVOLATO ALLE SEMPLIFICAZIONI DOGANALI
- ACCORDI DI MUTUO RICONOSCIMENTO CON PAESI TERZI (AEOS)
- VANTAGGI INDIRETTI

MINORI CONTROLLI FISICI E DOCUMENTALI (art. 38 p. 6 CDU)

Previsti 2 livelli di affidabilità con correlati benefici in termini di riduzione dei controlli doganali selezionati in modo automatizzato:

Affidabilità (A)

Alta affidabilità (AA)

con riduzioni di controlli documentali (CD), scanner (CS) e fisici (VM) dal 10% al 90%;

Inoltre:

Priorità di notifica in caso di selezione per il controllo (sia di sicurezza che doganale);

Priorità di trattamento se selezionato per il controllo;

Possibilità di richiedere un luogo specifico per il controllo doganale

ACCESSO AGEVOLATO ALLE SEMPLIFICAZIONI DOGANALI (art. 38 p. 5 CDU)

Le autorità doganali autorizzano l'operatore AEOC ad avvalersi della semplificazione doganale richiesta senza sottoporre di nuovo a esame i criteri già esaminati al momento della concessione dello status

a) Casi in cui l' AEO è richiesto per avere accesso alle semplificazioni /autorizzazioni:

Garanzia globale con ammontare ridotto per debiti già sorti (art. 95 p. 3 CDU),

Sdoganamento centralizzato (dove l'autorizzazione è prevista) (art. 179 p. 2 CDU),

Autorizzazione per l'iscrizione nelle scritture del dichiarante con l'esonero dell'obbligo di presentazione merci (art. 182 p. 3 CDU)

b) Casi in cui per ottenere un'autorizzazione si fa riferimento ai requisiti AEO:

- Garanzia globale con ammontare ridotto ed esonero dalla garanzia per obbligazioni future (art. 95 p. 1 e 2 CDU);
- Autorizzazione all'uso temporaneo alla garanzia globale con importo ridotto o ad un esonero dove è previsto un divieto all'uso della garanzia globale (art. 96 p. 2 CDU);
- Approvazione di un luogo diverso dall'Ufficio doganale per la presentazione delle merci e la custodia temporanea delle merci (art. 115 RD);
- Autorizzazione al servizio regolare di trasporto marittimo (art. 120 RD);
- Autorizzazione mittente autorizzato al rilascio di T2L- T2LF o manifesto (art. 128 RD);
- Autorizzazione all'uso regolare di dichiarazioni semplificate (art. 145 RD);
- Autorizzazione per l'iscrizione nelle scritture del dichiarante (art. 150 RD);
- Autorizzazione qualifica destinatario autorizzato operazioni TIR, (art. 187 RD);
- Autorizzazione alle procedure semplificate di transito (art. 191 RD)



VANTAGGI DERIVANTI DALLO STATUS (6)

c) Casi in cui i criteri per una specifica semplificazione o autorizzazione sono considerati equivalenti ai criteri previsti per l'AEO

Autorizzazione a gestire strutture di deposito per la temporanea custodia (art. 148 p. 2 (b) e p. 4 CDU)

Autorizzazione per i regimi speciali: regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale, deposito doganale delle merci.

(art. 211 p. 3 (b), art. 214 p. 2 e art. 223 p. 2 CDU).

ACCORDI DI MUTUO RICONOSCIMENTO CON PAESI TERZI (art. 38 p. 7 CDU)

Riconoscimento reciproco del certificato AEOS con tutti i Paesi che applicano un programma equivalente.

Gli operatori certificati AEO vengono quindi considerati “affidabili” anche dalle autorità doganali dei Paesi terzi, determinando così una riduzione dei relativi controlli alle frontiere, un aumento della competitività dell’impresa e riduzione dei costi.

Attualmente l’Unione Europea ha concluso accordi di mutuo riconoscimento con i seguenti Stati:
Stati Uniti, Giappone, Cina, Svizzera, Norvegia.

VANTAGGI INDIRETTI

- Migliore pianificazione dei processi interni aziendali e del risk management;
- Aumento della sicurezza (diminuzione di furti e perdite e di incidenti legati alla sicurezza);
- Riconoscimento di partner sicuro (maggiore prestigio sul mercato e, quindi, una maggiore fidelizzazione della clientela);
- Migliori relazioni con le autorità doganali (in quanto verrà nominato un client coordinator delle Dogane a cui rivolgersi in caso di necessità);
- Riconoscimento da parte di altre autorità pubbliche (es: ente aviazione civile)
- Miglioramento negli adempimenti fiscali e minor rischio di sanzioni.

Benefici	AEOC	AEOS	Riferimento
Accesso agevolato alle semplificazioni doganali	X		Art. 38, paragrafo 5, CDU
Minori controlli fisici e documentali - inerenti alla sicurezza - inerenti ad altra normativa doganale	X	X	Art. 24, paragrafo 1, RD Art. 38, paragrafo 6, CDU
Notifica preventiva in caso di selezione per controlli fisici (relativi alla sicurezza)		X	Art. 24, paragrafo 2, RD Art. 38, paragrafo 6, CDU
Notifica preventiva in caso di selezione per controlli doganali - inerenti alla sicurezza - inerenti ad altra normativa doganale	X	X	Art. 24, paragrafo 3, RD Art. 38, paragrafo 6, CDU
Tattamento prioritario qualora selezionato per essere sottoposto a controllo	X	X	Art. 24, paragrafo 4, RD Art. 38, paragrafo 6, CDU
Possibilità di chiedere un luogo specifico per i controlli doganali	X	X	Art. 24, paragrafo 4, RD Art. 38, paragrafo 6, CDU
Vantaggi indiretti	X	X	
Mutuo riconoscimento con i paesi terzi		X	Accordi mutuo riconoscimento (MRA) Art. 38, paragrafo 7, CDU



AEO E BREXIT

La decisione del Regno Unito di uscire dall'UE comporta, a partire già dal 30 marzo p.v., un cambiamento delle regole che disciplinano i rapporti con l'Unione Europea.

In particolare, con riguardo all'aspetto doganale, qualora il governo anglosassone non sottoscriva – cd hard brexit - l'intesa raggiunta con la UE sulla bozza di accordo di recesso – che tra l'altro detta regole anche per la disciplina dell'eventuale periodo transitorio (30 marzo 2019 - 31 dicembre 2020) – l'entrata e l'uscita di merci tra la UE ed il Regno Unito saranno assoggettate, fin dal 30 marzo 2019, alle regole unionali relative ai paesi terzi, dettate dal Regolamento (UE) n. 952/2013 che rappresenta la cornice normativa e procedurale, anche in termini di vigilanza e controllo doganale.



AEO E BREXIT

Le autorizzazioni rilasciate dall’Agenzia a soggetti britannici per le quali il CDU prevede tra le condizioni per il rilascio lo stabilimento nel territorio doganale della UE non potranno più essere considerate valide.

Le autorizzazioni doganali che conferiscono lo status di operatore economico autorizzato (AEO) rilasciate dalle Autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nel territorio doganale dell’Unione, a partire dal 30 marzo p.v.

Relativamente alle autorizzazioni AEO già rilasciate dal Regno Unito i Servizi della Commissione (DGTAXUD) stanno predisponendo, nello scenario hard Brexit, lo sviluppo di attività nel database comunitario EOS-AEO che determineranno, a decorrere dal 30 marzo 2019:

- la revoca automatica di tutte le autorizzazioni AEO rilasciate dall'Autorità doganale britannica;
- il rifiuto automatico delle eventuali istanze accettate dall'Autorità doganale britannica.

In caso di hard Brexit si auspica che venga ratificato un accordo specifico tra UE e UK in materia di mutuo riconoscimento degli AEO unionali e del Regno unito (c.d. *MRA Mutual Recognition Agreement*) che permetta l'attribuzione reciproca dei benefici e delle facilitazioni stabilite nell'accordo.